

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 48/C N. 49/C (2004-2005)

Riunioni del

1 giugno 2005

6 giugno 2005

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 48/C - RIUNIONE DEL 1 GIUGNO 2005

1 - APPELLO U.S. VENAFRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VENAFRO/BITONTO DEL 26.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 183 del 20.5.2005)

2 - APPELLO U.S. BITONTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VENAFRO/BITONTO DEL 26.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. 183 del 20.5.2005)

Con distinti ricorsi, datati, rispettivamente 30 e 27.5.2005, sia l'U.S. Venafro che l'U.S. Bitonto, proponevano impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale di cui al C.U. n. 183 del 20 maggio 2005, con cui veniva omologato il risultato conseguito sul campo in relazione alla gara Venafro/Bitonto e veniva inflitta la penalizzazione di un punto in classifica all'U.S. Bitonto, in ragione della posizione irregolare del calciatore Pascal Opara.

I due ricorsi, stante che sono rivolti contro lo stesso provvedimento e che sussiste connessione oggettiva, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

I fatti che hanno dato origine alla questione possono essere riassunti come segue: alla gara surricordata ha preso parte, per la U.S. Bitonto, l'Opara, il quale a seguito di opportuni accertamenti è risultato in posizione irregolare per invalidità del tesseramento, come sancito dalla Commissione Tesseramenti in esito a regolare procedimento.

Orbene, la posizione irregolare per invalidità del tesseramento comporta per costante e consolidata giurisprudenza di questa Commissione, la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, a nulla rilevando le posizioni soggettive delle parti in ordine al presupposto che ha originato l'irregolarità; tanto comporta che il ricorso del Venafro in tal senso debba essere accolto, in ragione della sostanziale inconferenza delle motivazioni addotte dalla Commissione Disciplinare in senso contrario e diverso: l'accoglimento di tale richiesta principale esime dalla valutazione degli altri argomenti addotti che devono ritenersi assorbiti.

La decisione adottata esime altresì dall'esame del ricorso dell'U.S. Bitonto, relativamente a tale profilo della vicenda, risultando assolutamente preminente su ogni diversa argomentazione l'oggettività del fatto della partecipazione alla gara di calciatore in posizione irregolare: consegue che ogni aspetto afferente al risultato deve ritenersi respinto.

Merita invece accoglimento la tesi subordinata dell'U.S. Bitonto relativamente alla penalizzazione di un punto in classifica, adottata in forza dell'art. 12, punto 8, C.G.S..

Invero, tale norma ricollega la propria applicabilità esclusivamente al caso in cui il tesseramento sia stato successivamente revocato dalla F.I.G.C.; senza voler risolvere definitivamente la discussa tematica della natura giuridica della revoca, può essere utilmente ricordato che la stessa implica rimozione di un fatto allorché venga meno un presupposto di fatto o di diritto.

In siffatto contesto, l'espreso richiamo a tale istituto contenuto nel citato art. 12 lascia chiaramente intendere che si vuole operare un rinvio alla valenza amministrativa dell'istituto, che implica come sia la stessa amministrazione ad attivarsi in ragione di fattori sopravvenuti, mentre nella specie si è proceduto a rivedere la validità dell'atto adottato, cosa questa che può concernere solo l'illegittimità originaria dello stesso e comporta l'annullamento dell'atto.

Poiché è pacificamente emerso dall'indagine svolta, come ha accertato la Commissione Tesseramenti, che il tesseramento dell'Opara era viziato sin dall'origine in ragione

delle false dichiarazioni e delle falsità documentali utilizzate all'uopo, consegue che nella specie non può parlarsi di revoca, ma di annullamento, e che, pertanto, l'art. 12 più volte richiamato non può trovare applicazione.

Tanto comporta che la richiesta subordinata del Bitonto può essere accolta.

Conclusivamente, in accoglimento per quanto di ragione dei due intestati ricorsi, va applicata la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 in danno del Bitonto e va altresì esclusa la penalizzazione di un punto in classifica in danno della stessa U.S. Bitonto; ogni altra censura è assorbita o respinta.

Consegue la restituzione delle tasse.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami dell'U.S. Venafro di Venafro (Isernia) e della U.S. Bitonto di Bitonto (Bari), così dispone:

- annulla l'impugnata delibera e per l'effetto applica la sanzione sportiva della perdita della gara sopra indicata per 0-3 a carico dell'U.S. Bitonto;
- in parziale accoglimento dell'appello dell'U.S. Bitonto annulla la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica a carico della reclamante;
- dispone la restituzione delle tasse versate.

3 - APPELLO U.S. VENAFRO AVVERSO LA DECLARATORIA D'INVALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE OPARA PASCHAL IN FAVORE DELLA U.S. BITONTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 26/D del 13.5.2005)

Con ricorso del 28.5.2005, l'U.S. Venafro proponeva ricorso avverso la delibera della Commissione Tesseramenti di cui al C.U. n. 26/D del 13.5 precedente, con il quale veniva dichiarata l'invalidità del tesseramento del calciatore Paschal Opara in favore dell'U.S. Bitonto per la stagione 2004/2005.

Premesso che la stessa ricorrente impugna tale delibera soltanto in ordine ad una parte della motivazione, e che è interessata alla decisione della Commissione Tesseramenti unicamente perché influente sull'esito della gara disputata da essa Unione Sportiva contro l'U.S. Bitonto, va rilevato che il ricorso in esame risulta inammissibile a norma dell'art. 29, n. 1, C.G.S. in quanto risulta da quanto esposto sulla posizione soggettiva della ricorrente in ordine alla delibera impugnata che la stessa non può avere interesse diretto nella vicenda esaminata e decisa dalla Commissione Tesseramenti risultando evidente l'interesse solo riflesso attribuibile alla reclamante, in considerazione dell'oggetto della delibera impugnata, concernente interessi e posizioni giuridiche soggettive avulsi dalla sfera di interessi direttamente ricadente sulla U.S. Venafro.

La ritenuta inammissibilità comporta l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo proposto dall'U.S. Venafro di Venafro (Isernia), ai sensi dell'art. 29, comma 1, C.G.S., per mancanza di legittimazione della reclamante e dispone l'incameramento della tassa versata.

4 - APPELLO U.S. BOJANO AVVERSO DECISIONI MERITO POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE OPARA PASCHAL (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 26/D del 13.5.2005).

Con ricorso del 25.5.2005, l'U.S. Boiano proponeva ricorso avverso la delibera della Commissione Tesseramenti pubblicata sul C.U. n. 26/D del 13.5 precedente, con cui si era statuita l'invalidità del tesseramento del calciatore Paschal Opara a favore dell'U.S. Bitonto per la stagione 2004/2005.

A sostegno della propria legittimazione a ricorrere, l'U.S. Boiano assume che il calciatore, trasferito all'U.S. Bitonto a titolo temporaneo, è in realtà tesserato per essa ricorrente.

Il ricorso risulta inammissibile ai sensi dell'art. 29, n. 6 C.G.S., siccome assolutamente generico: in esso infatti non si contestano i presupposti su cui la Commissione Tesseramenti ha adottato la delibera impugnata, ma ci si limita ad evidenziare gli eventuali danni ricadenti su di essa ricorrente; peraltro, il tenore del dispositivo riguarda solo la stagione sportiva 2004/2005 e l'U.S. Bitonto.

L'assoluta genericità degli argomenti addotti comporta una pronuncia di inammissibilità. Conseguentemente l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo proposto dall'U.S. Bojano di Bojano (Campobasso), ai sensi dell'art. 29, comma 6, C.G.S., per genericità. Dispone l'incameramento della tassa versata.

5 - APPELLO A.S.D. FUTSAL MARIGLIANO C/5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. MECOBIL/FUTSAL MARIGLIANO DEL 30.04.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 99 del 26.5.2005).

L'A.S.D. Futsal Marigliano, ha proposto appello avverso la decisione in merito alla gara Pol.Mecobi/Futsal Marigliano del 30.4.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 99 del 26 maggio 2005, gara relativa al Campionato Regionale Calcio a Cinque, Serie D, Girone "G").

Per tale gara, il Giudice Sportivo infligge al Mecobil una sanzione di 2 punti in classifica e 500,00 € di ammenda - Com. Uff. n. 89 del 5 maggio 2005. Il Mecobil ricorre alla Commissione Disciplinare contro tale decisione e la stessa revoca i 2 punti di penalizzazione inflitti dal Giudice Sportivo, confermando la sanzione pecuniaria a carico della detta società nell'ammenda di € 500,00 e commutando la sanzione dei 2 punti nell'obbligo di disputare due gare a porte chiuse (Com. Uff. n. 99 del 26 maggio 2005).

Il Futsal Marigliano, in data 2.5.2005 reclama al Giudice Sportivo avverso la regolarità della gara mediante raccomandata e non a mezzo fax come impone la procedura prevista per tale tipo di gare che sono sottoposte ad abbreviazioni di termini. Il Giudice Sportivo visto il reclamo, rileva preliminarmente il mancato invio del preannuncio telegrafico entro le ore 18.00 (sbagliando tra l'altro in quanto la norma prevede entro le 24 h) del giorno successivo a quello di svolgimento dell'incontro de quo; considerato che tale requisito formale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 37 C.G.S., risulta indispensabile per procedere all'esame del merito del gravame (così come pubblicato sul C.U. n. 76).

Il Futsal Marigliano con fax datato 27.5.2005 comunica preannuncio di appello alla C.A.F. contro la decisione del Giudice Sportivo e successivamente propone appello ai sensi dell'art. 33 C.G.S. per i seguenti motivi:

a) Nullità della delibera del 12.5.2005 del Giudice Sportivo in relazione alla dichiarazione d'inammissibilità del reclamo presentato dalla squadra Futsal Marigliano C/5 Serie D. A motivazione di tale nullità l'appellante riporta quanto scritto nel Comunicato Ufficiale n. 172/A valido per le ultime 4 gare di campionato, il quale nel disporre l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva dei campionati dilettantistici regionali e provinciali di calcio a 11 e calcio a 5 relativi alla stagione sportiva 2004-2005 prevede espressamente alla lettera c) che ai fini della validità di presentazione di eventuali reclami "...il termine che cada in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo non festivo".

b) Nullità per mancata instaurazione del contraddittorio tra le parti della delibera pubblicata nel Com. Uff. del 26 maggio 2005 relativa al reclamo presentato alla Commissione Disciplinare dalla società A.S.D. Mecobil con riferimento alla gara Mecobil/Futsal Marigliano del 30.4.2005 - C/5 Serie D.

c) Nullità per contraddittorietà o carenza motivazionale della delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 99 del 26 maggio 2005 relativa al reclamo presentato alla Commissione Disciplinare.

re dalla Società A.S.D. Mecobil con riferimento alla gara Mecobil/Futsal Marigliano del 30.4.2005 - C5 Serie D.

La C.A.F. rileva che le motivazioni b) e c) non sono fondate poiché lo stesso reclamo del Mecobil risulta inammissibile per le modalità di presentazione, anche se legittimo senza l'instaurazione del contraddittorio nei confronti del Futsal Marigliano, essendo esso non necessario per la natura stessa della sanzione che la motivazione a) risulta anch'essa infondata in quanto, per l'abbreviazione dei termini, il reclamo deve essere presentato (o depositato) entro le 24 ore successive al giorno in cui si è svolta la gara; lo stesso deve essere fatto a mezzo fax e non a mezzo raccomandata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Futsal Marigliano C/5 di Marigliano (Napoli) e dispone l'incameramento della tassa versata.

6 - APPELLO A.S.D. CIAPPAZZI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OFF CIAPPAZZI/CAMPOFELICE DEL 15.05.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 75 del 26.5.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (C.U. n. 75 del 25 maggio 2005), in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla A.S.D. Ciappazzi riduceva la squalifica al calciatore Gullo Vittorio da cinque a quattro giornate e confermava quanto già deciso dal Giudice Sportivo il quale in merito all'incontro del 15.5.2005 A.S.D. Ciappazzi/Campofelice aveva inflitto ad entrambe le società la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0. Era accaduto, infatti, che al 48' del secondo tempo, il Direttore di gara era stato costretto a sospendere definitivamente la gara a causa di una violenta rissa che aveva coinvolto calciatori e dirigenti di entrambe le società.

Avverso tale delibera ha proposto rituale ricorso a questa Commissione d'Appello Federale la A.S.D. Ciappazzi lamentando sostanzialmente la gravità delle sanzioni inflitte sia al calciatore che alla società e significando che i calciatori della ricorrente, poiché conducevano l'incontro per una rete a zero a un minuto dal termine della gara, non avrebbero avuto alcun interesse a partecipare alle violenze verificatesi sul campo ma, nella specie erano stati solo costretti a difendersi.

Il ricorso è inammissibile.

Ritiene questa Commissione che i motivi del ricorso essendo fondati esclusivamente sul merito non integrano alcuna delle ipotesi tassativamente elencate nell'articolo 33 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per le quali è ammesso il ricorso alla C.A.F.

La ricorrente, infatti, non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme, ovvero alla omessa o contraddittoria motivazione della delibera impugnata.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Ciappazzi di Terme di Vigliatore (Messina), ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone l'incameramento della tassa versata..

7 - APPELLO POL. BOSCAIOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OUT SAMBUCA DI SICILIA/BOSCAIOLI DEL 15.05.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 75 del 26.5.2005)

Con ricorso ritualmente presentato la Polisportiva Boscaioli ha impugnato davanti a questa Commissione d'Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia che, confermando quanto già deciso dal Giudice Sportivo,

ha rigettato il reclamo proposto avverso l'omologazione del risultato della gara del 15.5.2005 Sambuca di Sicilia/Boscaioli terminata con il punteggio di 2 a 2.

In questa sede la ricorrente sostanzialmente lamenta quanto già inutilmente rappresentato prima al Giudice Sportivo e successivamente alla Commissione Disciplinare, che nella suddetta gara la società Sambuca di Sicilia avrebbe erroneamente compilato la distinta dei calciatori violando altresì la regola dei giovani da schierare obbligatoriamente in campo durante tutta la gara.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi addotti a sostegno del gravame, infatti, riguardano censure di merito improponibili davanti a questa C.A.F. L'articolo 33 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva preclude la possibilità a questa Commissione d'Appello Federale di pronunciare una nuova valutazione dei fatti che hanno formato oggetto delle precedenti deliberazioni degli organi di Giustizia Sportiva in quanto chiamata a decidere come giudice di terzo grado.

Ne consegue che occorre dichiarare inammissibile il ricorso con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. Commissione d'Appello Federale dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Pol. Boscaioli di Marsala (Trapani), ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S. e dispone l'incameramento della tassa versata.

8 - APPELLO CALCIATORE ISCHIA MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GARE EFFETTIVE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 382/C dell' 1.6.2005)

Il calciatore Ischia Michele, tesserato per la Frosinone Calcio s.r.l., ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul C.U. n. 382/C del 27 maggio 2005 con la quale è stata confermata la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo relativamente ai fatti avvenuti nel corso della gara Pisa-Frosinone del 15/05/2005.

Il reclamante ribadisce i motivi già sostenuti davanti alla C.D., vale a dire: 1) che l'atto da lui compiuto nei confronti dell'avversario Jmmj Fialdini (tirata di capelli), non può essere considerato atto di violenza in quanto per tale deve intendersi solo l'atto che intenzionalmente costituisce danno o pericolo di danno nei confronti di chi subisce, con conseguente derubricazione nell'ipotesi di condotta scorretta sanzionabile con una sola giornata di squalifica; 2) il gesto posto in essere dal Fialdini in reazione alla tirata di capelli subita (gomitata al volto dell'Ischia), benché più grave come potenzialità lesiva, è stato sanzionato meno gravemente di quello del reclamante (una sola giornata di squalifica); 3) violazione del principio di corretto e perequato esercizio del potere disciplinare di cui all'art. 14 C.G.S., in relazione ad altri episodi analoghi (dettagliatamente indicati in reclamo), tutti puniti con minor rigore.

Ritiene questa Commissione d'Appello che la decisione impugnata non meriti censura alcuna e debba essere confermata, avendo la C.D. esaurientemente motivato, sulla base del referto di gara dell'assistente dell'arbitro, che il gesto compiuto dal calciatore del Frosinone non possa essere considerato mera "condotta scorretta", ma debba al contrario valutarsi come vero e proprio atto di violenza. Correttamente la C.D. ha anche deliberato che non sussiste la denunciata disparità di trattamento fra il reclamante Ischia ed il Fialdini in quanto quest'ultimo è stato sanzionato con una sola giornata per fallo di reazione, da valutarsi come meno grave di quello aggressivo dell'avversario.

Per quel che riguarda infine la lamentata sperequazione rispetto a fatti analoghi, va considerato che non può censurarsi la valutazione fatta nella impugnata decisione circa la gravità del fatto, apparendo peraltro la sanzione inflitta tutt'altro che troppo punitiva.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo proposto dal calciatore Ischia Michele e dispone l'incameramento della tassa versata.

9 - APPELLO U.S. ALBA DURAZZANO S.AGATA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBA DURAZZANO S. AGATA/VIRTUS VOLLA DEL 22.05.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 100 del 30.05.2005)

10 - APPELLO A.S.C. VIRTUS VOLLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBA DURAZZANO S. AGATA - VIRTUS VOLLA DEL 22.05.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 100 del 30.05.2005)

In data 22.5.2005, ore 16,30, era fissato l'inizio dell'incontro di spareggio per l'assegnazione del secondo posto del Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania tra le società Alba Durazzano S. Agata e Virtus Volla.

Alle ore 15.00 si presentavano presso l'impianto di Solofra le società. Alle 15,45 a seguito della presenza in campo, per una visione del terreno di gioco, dei calciatori di entrambe le società, si verificava una furiosa rissa che coinvolgeva gran parte degli atleti presenti e che veniva sedata grazie all'opera delle forze dell'ordine presenti. I carabinieri provvedevano anche ad accompagnare presso l'ospedale alcuni calciatori e dirigenti della società Alba Durazzano S. Agata.

Alle 16.30 il direttore di gara attestava l'assenza dei calciatori dell'Alba Durazzano S. Agata; trascorsi i 45 minuti di attesa regolamentare, l'arbitro non dava inizio alla gara.

L'Alba Durazzano S. Agata tempestivamente presentava reclamo al Giudice Sportivo richiedendo la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Virtus Volla per l'aggressione subita dai suoi atleti o in subordine la ripetizione dell'incontro. Controdeduceva la convenuta Virtus Volla richiedendo a proprio favore la vincita della gara in oggetto per mancata presentazione degli avversari.

Il Giudice Sportivo, con Com. Uff. n. 99 del 26.5.2005, respingeva il reclamo dell'Alba Durazzano S. Agata ed infliggeva ad entrambe le società la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre all'inflizione di sanzioni pecuniarie, basandosi sugli atti ufficiali di gara e sui rapporti della forza pubblica intervenuta, in considerazione dell'estrema gravità dei fatti avvenuti.

Le due società adivano la Commissione Disciplinare che, con Com Uff. n. 100 del 30 maggio 2005, confermava integralmente le decisioni del Giudice Sportivo e le sanzioni inflitte alle reclamanti.

Ritualmente e separatamente proponevano appello le società indicate in epigrafe.

Preliminarmente si deve procedere alla riunione dei ricorsi presentati dalla S.S. Virtus Volla e dalla U.S. Alba Durazzano S. Agata..

Osserva poi la C.A.F. che i ricorsi stessi vanno rigettati siccome infondati in fatto e in diritto. Nessuna censura infatti sembra potersi promuovere nei confronti delle decisioni dei primi giudici che del tutto correttamente hanno fondato la responsabilità di entrambe le società su tutte le risultanze probatorie.

Invero, la lettura dei documenti ufficiali di gara non permette di avanzare alcun dubbio circa lo "scoppio" di "una furiosa lite" (o altrimenti detta "riッサ") che, prima dell'inizio della gara, ha visto coinvolta la quasi totalità dei calciatori delle due squadre.

La documentazione ufficiale di gara, che rappresenta fonte di prova privilegiata, non risulta affatto contraddittoria, dal momento che tutti gli ufficiali di campo che hanno assistito ai fatti *de quibus* hanno descritto - con la terminologia inevitabilmente propria di ciascun osservatore - il medesimo evento.

Tali risultanze probatorie sono state peraltro corroborate dalla nota ufficiale dei Carabinieri di Avellino, responsabili dell'ordine pubblico, che ovviamente sono da ritenere fonte assolutamente attendibile.

Anche gli Ufficiali dei Carabinieri presenti sul posto hanno infatti assistito ad una rissa tra i calciatori delle due squadre, all'esito della quale - prima del programmato inizio della gara - la maggior parte dei soggetti coinvolti (12 per il Durazzano, 4 per il Volla) sono ricorsi alle cure delle strutture ospedaliere locali.

Risultano pertanto incontrovertibilmente provati quei fatti di estrema gravità che hanno di fatto reso impossibile la disputa della gara, e che comunque giustificano la sanzione applicata a carico delle due società, ed in relazione a ciò il percorso argomentativo a sostegno della decisione dei primi giudici appare immune da vizi logici e giuridici, che merita pertanto assoluta e totale conferma.

Per questi motivi la C.A.F. riunisce e respinge i reclami dell'U.S. Alba Durazzano di Durazzano (Benevento) e A.S.C. Virtus Volla di Volla (Napoli) e dispone l'incameramento delle tasse reclamo.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 49/C - RIUNIONE DEL 6 GIUGNO 2005

1 - APPELLO POL. PERANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 INFLITTA AL CALCIATORE PASQUINI ENZO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 70 del 21.4.2005)

La Polisportiva Perano Calcio ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, pubblicata sul C.U. n. 70 del 21 aprile 2005, limitatamente alla squalifica fino al 31.12.2007 inflitta al calciatore Pasquini Enzo, chiedendone congrua riduzione.

Ritiene questa Commissione d'Appello che il ricorso non possa essere preso in esame, in quanto, al di là di generiche affermazioni su di un presunto difetto di motivazione, non contiene altro che una richiesta di riesame del fatto, preclusa, in questa sede, dalla norma di cui all'art. 33.1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla Pol. Perano di Perano (Chieti) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2 - APPELLO A.S. ATLETICO SCANDICCI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO SCANDICCI/G.S. NUOVA BIEMME CALCIO A 5 DELL'1.4.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 48 del 5.5.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 5 maggio 2005, respingeva il reclamo dell'A.S. Scandicci avverso l'esito della gara Scandicci/Nuova Biemme dell'1.4.2005 per la posizione irregolare (squalificato) del calciatore Cecchi Jonathan.

Avverso la decisione proponeva appello davanti a questa Commissione l'A.S. Scandicci.

Va preliminarmente osservato che l'appello deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 2 C.G.S..

Il Comunicato Ufficiale della Commissione Disciplinare è stato pubblicato, come detto, in data 5.5.2005 e il reclamo dell'A.S. Scandicci risulta essere stato spedito oltre il settimo giorno, termine perentorio indicato dalla norma, il 14.5.2005.

Ne consegue che deve essere incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 2, C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla A.S. Atletico Scandicci Calcio a 5 di Scandicci (Firenze) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3 - APPELLO S.S. SAMBENEDETTESSE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 CIASCUNO INFLITTA AL SIG. MASTELLARINI UMBERTO, PRESIDENTE, ED ALLA SOCIETÀ STESSA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LA VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEGLI ARTT. 1 COMMA 1, 3 COMMA 1 E 4 COMMI 2 E 3 C.G.S. IL PRESIDENTE E DEGLI ARTT. 2 COMMA 4, 4 COMMA 5 C.G.S. LA SOCIETÀ (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 366/C del 18.5.2005)

Con nota del 24.3.2005 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Mastellarini Umberto, Presidente della S.S. Sambenedettese Calcio, per avere lesa, con le dichiarazioni rilasciate lo stesso giorno 24 marzo al quotidiano "La Gazzetta dello Sport", la reputazione di persone e di organismi operanti nell'ambito federale. Lo deferiva a norma degli artt. 3, comma 1, ed 1, comma 1, C.G.S. così come deferiva a titolo di responsabilità diretta la società Sambenedettese Calcio a norma degli artt. 2, comma 4, e 4, comma 5, C.G.S..

All'esito del relativo giudizio la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C irrogava al Mastellarini ed alla Società, riconosciuti responsabili delle violazioni loro ascritte, la sanzione di €. 10.000,00 di ammenda ciascuno rilevando:

- essere sicuramente lesive della reputazione delle persone e degli organismi operanti in ambito federale dichiarazioni idonee a negare la regolarità delle gare, l'imparzialità della procedura di designazione dei direttori di gara nonché la correttezza dello svolgimento dei campionati;

- per via dei *"numerosi dettagli contenuti nell'intervista"*, che a fare le dichiarazioni era stato certamente il Mastellarini, *"verosimilmente per imprudenza"*, facendole giungere *"a conoscenza dell'articolista che successivamente le (aveva pubblicate) nel già citato articolo giornalistico"*;

- che lo stesso Mastellarini e la società erano meritevoli, dunque, della sanzione loro irrogata (Com. Uff. n. 366/C del 18 maggio 2005).

Avverso tale decisione proponevano appello sia la società che il suo Presidente ribadendo quanto già fatto presente in sede di giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare; facendo presente, cioè, che il Mastellarini non aveva rilasciato intervista alcuna né fatto dichiarazioni di alcun genere ed anzi che, al leggere quelle certe espressioni che il quotidiano attribuiva alla persona dello stesso Mastellarini, questi si era preoccupato immediatamente (e ben prima del deferimento) di far pervenire al quotidiano la smentita e di inviare la stessa smentita (unitamente alle scuse sue e della società) alle altre società (U.S. Avellino Calcio, Napoli Soccer e Reggiana Calcio) ed agli organi federali (Lega Nazionale Professionisti Serie C ed A.I.A.-Can Serie C) chiamati in causa dall'articolista.

Chiedevano pertanto di essere prosciolti dall'addebito loro mosso.

L'appello della S.S. Sambenedettese Calcio e del suo Presidente Mastellarini, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita di essere integralmente accolto.

È bene premettere che già la decisione di primo grado attribuisce le dichiarazioni "incriminate" al Mastellarini in via del tutto ipotetica, spiegandone la comparsa sul quotidiano sportivo con la *"verosimile imprudenza"*, da parte dello stesso Mastellarini, di aver fatto sì che giungessero alle orecchie dell'articolista. Non v'è chi non veda, tuttavia, come la via percorsa dalla Commissione Disciplinare sia alquanto tortuosa anche perché quelli che secondo la Commissione stessa offrono la prova certa della riconducibilità delle affermazioni al Mastellarini, i *"numerosi dettagli"* ricordati in precedenza, in realtà dimostrano ben poco, trattandosi di circostanze e/o di opinioni ben in grado di essere espresse, a torto o a ragione poco importa in questo momento, da un qualsiasi soggetto che si occupi di calcio e ne segua le vicende. Il vero è, dunque, che difetta una prova certa della colpevolezza del Mastellarini; quel Mastellarini, è bene ricordare invece, che immediatamente dopo la comparsa sul quotidiano delle dichiarazioni attribuite alla sua persona ed ancor prima del deferimento, e dunque in epoca non sospetta, ha preso le distanze dall'articolo, facendo pervenire al giornale una sua smentita ed inviando alle parti chiamate in causa dall'articolista la smentita stessa e le scuse sue e della Società. A dimostrazione, siffatto comportamento, della reale estraneità del Mastellarini alle dichiarazioni attribuitegli e dunque della sua non colpevolezza.

Discende da quanto fin qui rilevato che l'appello proposto va accolto e che il Mastellarini e la società devono essere prosciolti dall'addebito loro mosso.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del gravame proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. di Sambenedetto del Tronto (Ascoli Piceno), annulla la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C e, per l'effetto revoca le sanzioni inflitte e dispone la restituzione della tassa versata.

4 - APPELLO A. POL. BAGNESE 2000 AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA BAGNESE 2000/SIMEX CONSELICE DEL 6.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 41 del 18.5.2005)

Con atto del 5.5.2005 la S.S. Bagnese ricorreva avverso la regolarità della gara Bagnese-Simex Conselice del 6.2.2005 per avere schierato la A.C. Conselice il calciatore Fabbri Andrea non vincolato, per la stagione sportiva 2004-2005, con la stessa A.C. Simex Conselice.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna rilevava la tardività del reclamo, siccome proposto *"ben oltre il termine previsto dall'art. 42 comma 3 del C.G.S."*, e lo dichiarava inammissibile (Com. Uff. n. 41 del 18 maggio 2005).

Avverso tale decisione proponeva appello la società che, oltre a ribadire la irregolarità della posizione del Fabbri nella gara del 6.2.2005, faceva presente di non essere stata in grado di conoscere la posizione del calciatore prima di una certa decisione della Commissione Disciplinare e dunque che la tardività del proprio reclamo non doveva avere rilievo di alcun genere ai fini della decisione nel merito del caso.

L'appello della Società Sportiva Bagnese, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

In effetti, come rilevato dalla Commissione di primo grado, l'art. 42, comma 3, C.G.S. prevede espressamente che *"i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, ..., sono proposti alla Commissione Disciplinare nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa"*, senza che l'articolo in esame o una qualche altra norma del Codice prevedano deroga di alcun genere alla regola appena detta. Posto che il reclamo della S.S. Bagnese è stato proposto ben oltre i sette giorni dalla gara, ma anche dalla data del 6.4.2005 del Comunicato n. 35 e dalla ulteriore data del 20.4.2005 del Comunicato n. 37 del Comitato Regionale Emilia-Romagna (comunicati che avevano consentito alla odierna appellante di venire a conoscenza della posizione del Fabbri), correttamente il reclamo stesso è stato dichiarato inammissibile e deve continuare ad essere ritenuto tale.

Ne consegue, come già rilevato, che l'appello proposto non può essere accolto. Ne consegue pure la necessità che copia della presente decisione e degli atti del procedimento siano rimessi al Comitato Regionale Emilia-Romagna per le valutazioni e le eventuali iniziative di sua competenza in merito alla posizione del calciatore Fabbri ed in merito alla A.C. Simex Conselice.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A. Pol. Bagnese 2000 di Bagno di Romagna (Forlì) ed ordina l'invio degli atti al Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna per le eventuali iniziative di competenza in relazione alla posizione di tesseramento del calciatore Fabbri Andrea e della società Simex Conselice. Ordina l'incameramento della tassa reclamo.

5 - APPELLO UNION CALCIO CAVARZERE AVVERSO LA SANZIONE DALLA PENALIZZAZIONE DI N. 11 PUNTI NEL CAMPIONATO 2004-2005, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera del-

la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 55 del 18.5.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 18 maggio 2005, applicava all'U.C. Cavarzere le sanzioni della penalizzazione di undici punti in classifica nel campionato 2004-2005 e dell'ammenda di 52 euro, su deferimento del Presidente del predetto Comitato, per violazione degli artt. 12 comma 8 e 13 comma 1 lettera f) C.G.S., per l'impiego, in undici gare di campionato, del calciatore Crivellari Diego in posizione irregolare ai fini del tesseramento, in quanto, in precedenza, svincolato.

Avverso questa decisione proponeva appello davanti a questa Commissione l'U.C. Cavarzere, richiedendo "il riesame del caso e una riduzione della penalizzazione di undici punti, nonché il ripristino della graduatoria ottenuta sul campo, con conseguente reinserimento nel campionato di prima categoria.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

Gli elementi di prova, posti alla base dell'impugnata decisione, sono, infatti, di carattere obiettivo (partecipazione del Crivellari a undici gare di campionato, in posizione irregolare perchè, precedentemente, svincolato dall'odierna ricorrente). Nei motivi si fa riferimento a generiche ed infondate questioni di carattere procedurale ("sui tempi del deferimento e della comunicazione dell'avvenuta penalizzazione"; "sulla mancata indicazione dell'organo di giustizia sportiva a cui appellarsi per eventuali ricorsi e delle tempistiche per poterlo fare").

Nel caso in esame, sono state, invece, puntualmente rispettate tutte le norme del C.G.S. regolanti la materia (basti dire che il legale rappresentante dell'U.C. Cavarzere risulta essere stato sentito durante l'udienza davanti alla Commissione Disciplinare e in quella occasione non ha sollevato questioni di carattere procedurale).

Per il resto, è evidente che la società era tenuta alla conoscenza delle normative federali sui ricorsi davanti a questa Commissione.

La quantificazione delle sanzioni applicate dalla Commissione Disciplinare sono, poi, adeguate all'effettivo grado di lesione del bene tutelato dalle norme che ci occupano.

I motivi di appello, sul punto, sono generici.

Segue l'incameramento della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.A.,.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Unione Calcio Cavarzere di Cavarzere (Venezia) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

6 - APPELLO A.S.D. SOTTOMARINA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SOTTOMARINA CALCIO/LUPIA MAGGIORE DEL 02.06.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 60 del 4.6.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 4 giugno 2005, accoglieva il reclamo della A.C. Lupia Maggiore, relativo alla posizione irregolare del calciatore della Sottomarina, Furlan Andrea, relativamente alla gara Sottomarina/Lupia Maggiore del 2.6.2005 (play out del Campionato di 2ª Categoria) e di conseguenza applicava alla Sottomarina Calcio le sanzioni della perdita della predetta gara per 0-3 e dell'ammenda di 52 euro.

Avverso questa decisione proponeva appello davanti a questa Commissione Guido Boscolo, Presidente della predetta società, richiedendone l'annullamento "per inammissibilità del ricorso presentato dalla A.C. Lupia Maggiore e recante vizio di forma, non avendo provveduto la società stessa alla presentazione alla controparte del reclamo nei modi e nei tempi dovuti".

L'appello è infondato e non può essere accolto.

L'A.C. Lupia Maggiore ha, infatti, inviato, regolarmente il predetto reclamo all'odierna ricorrente, in data 3.6.2005 e l'atto risulta essere stato ricevuto dal fax del Presidente Guido Boscolo (n. 390415542990) che risulta dal "Questionario d'iscrizione al Campionato di 2ª Categoria" per la stagione 2004-2005 (v. foglio 22) unitamente ai numeri di altro dirigente e della società e la circostanza rende valida la comunicazione, avendo la stessa conseguito il suo effetto.

Il ricorso va, quindi rigettato.

Consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Sotmarina Calcio di Chioggia (Venezia) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

7 - APPELLO A.C.D. FOLGORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MIRABILE MIRKO FINO AL 21.12.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 43 del 6.5.2005)

Con ricorso del 10.5.2005, l'A.C.D. Folgore proponeva reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con cui era stata confermata al calciatore Mirko Mirabile la squalifica fino al 21.12.2005.

Il ricorso è inammissibile, in quanto lo stesso ripropone soltanto considerazioni in fatto volte a conferire una diversa valutazione a quanto avvenuto, senza specificare o invocare in alcun modo la violazione di norme sostanziali o processuali, e viola pertanto il disposto dell'art. 33, punto 1, C.G.S., che non consente a questa Commissione una nuova valutazione del fatto, limitando alle sole ipotesi ivi previste la facoltà di intervento dell'Organo qui adito.

La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla A.C.D. Folgore di Milazzo (Messina) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

8 - APPELLO A.S. AIRONE F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.09.2005 INFLITTA AL CALCIATORE BULKU AGIM GERALD (Delibera Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 39 del 4.5.2005)

La A.S. Airone F.C. ha proposto ricorso a questa Commissione d'Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna che ha squalificato il giocatore Bulku Gerard Agim fino al 30.9.2005 perché ritenuto responsabile di aver tentato di sferrare un pugno diretto al volto del Direttore di gara che tempestivamente lo ha evitato nonché, di gravi offese e minacce.

Assume sostanzialmente la società ricorrente che la decisione della Commissione Disciplinare avrebbe a fondamento un referto arbitrale assolutamente infedele in ordine ai fatti realmente accaduti sul campo.

Il ricorso è inammissibile.

Orbene, prescindendo dal tono irriverente dei motivi di gravame oltre che dalla loro proponibilità in questa sede, occorre, preliminarmente rilevare che l'impugnata delibera risulta pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 39 del 4 maggio 2005 del Comitato Regionale Emilia-Romagna mentre l'appello proposto risulta inviato solo in data 13 maggio 2005 e quindi oltre il termine di sette giorni previsti dall'articolo 33 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 2, C.G.S., per tardività, l'appello proposto dalla A.S. Airone F.C. di Zola Pedrosa (Bologna) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

9 - APPELLO U.S. SALICE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.03.2006 INFLITTA AL CALCIATORE VERSIENTI DAVIDE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 45 dell'11.5.2005)

Con ricorso del 10.5.2005, la U.S. Salice proponeva reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con cui era stata inflitta al calciatore Davide Versienti la squalifica fino al 31.3.2006, così peraltro riducendo l'originaria squalifica (31.12.2006).

Il ricorso è inammissibile, in quanto lo stesso ripropone soltanto considerazioni in fatto volte a conferire una diversa valutazione a quanto avvenuto, senza specificare o invocare in alcun modo la violazione di norme sostanziali o processuali, e viola pertanto il disposto dell'art. 33, punto 1, C.G.S., che non consente a questa Commissione una nuova valutazione del fatto, limitando alle sole ipotesi ivi previste la facoltà di intervento dell'Organo qui adito.

La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'U.S. Salice di Salice Salentino (Lecce) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

10 - APPELLO CALCIATORE SGRÒ MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DALLA SQUALIFICA FINO AL 15.5.2006 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 124 del 17.5.2005)

A seguito del deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Calabria, la Commissione Disciplinare presso il suddetto Comitato infliggeva al calciatore Sgrò Matteo, tesserato della società A.S. Soverato Virtus, la sanzione sportiva della squalifica fino al 15.5.2006 in quanto al termine della gara Gasperina/ Davoli del 30.3.2005 aveva fatto ingresso sul terreno di gioco tentando di aggredire il Direttore di gara senza tuttavia riuscirvi per il tempestivo intervento dei calciatori e dei dirigenti della società Gasperina e pronunciando ripetutamente frasi gravemente offensive e minacciose.

Avverso la suddetta delibera il calciatore Sgrò Matteo ha proposto rituale ricorso a questa Commissione d'Appello Federale lamentando presunti errori del Direttore di gara sia durante la partita che nella descrizione dei fatti di cui al referto arbitrale e chiedendo una riduzione della sanzione inflitta

Orbene, i motivi addotti a sostegno del gravame non sono chiaramente in grado di inficiare l'impugnata decisione posto che gli eventuali errori arbitrali durante l'incontro non potrebbero evidentemente giustificare in ogni caso il comportamento contestato al ricorrente. Il preciso e circostanziato referto arbitrale poi, che, come è noto costituisce fonte privilegiata di prova, consente di ritenere assolutamente comprovati i fatti addebitati allo Sgrò la cui gravità ritiene questa Commissione d'Appello Federale è stata adeguatamente valutata e sanzionata dalla Commissione Disciplinare.

Ne consegue che l'appello come sopra proposto deve essere rigettato con l'incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Sgrò Matteo e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

ORDINANZE

11 - APPELLO F.C. REDAS NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE FINO AL 31.12.2005 INFLITTE AI CALCIATORI CANTALUPO CIRO, CHIEREGO RIO E SCOLAVINO EDUARDO, DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2005 AL SIG. SELVAGGI ROBERTO E DELL'AMMENDA DI € 200,00 AD ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 83 del 14.4.2005)

La C.A.F., su istanza di parte, dispone il rinvio a nuovo ruolo dell'appello proposto dal F.C. Redas Napoli di Napoli.

12 - APPELLO A.S. GUARDIAGRELE AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 23.3.2010 AL DIRIGENTE PRIMAVERA GEDEONE, DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 AL MASSAGGIATORE CAMPITELLI DINO E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2006 ALL'ALLENATORE DONATELLI GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 167 del 22.4.2005)

La C.A.F., su istanza di parte, dispone il rinvio a nuovo ruolo dell'appello proposto dall'A.S. Guardiagrele di Guardiagrele (Chieti).

